

Ai gentili clienti
Loro sedi

Prorogata al 31.03.2014 la rottamazione dei ruoli

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **la proroga del pagamento delle cartelle di Equitalia 2014** - che doveva essere confermata fino al 31 Marzo e che in un primo momento sembrava saltata insieme al Decreto Salva Roma - **è stata di nuovo confermata dal Governo nel Consiglio dei Ministri dello scorso 28 febbraio 2014**. Viene concesso, dunque, un maggior lasso temporale per **pagare le cartelle con questa sanatoria fino al prossimo 31 Marzo 2014**. Brevemente si ricorda che possono beneficiare della sanatoria in argomento, **le cartelle relative ai tributi erariali** (come Irpef e Iva) non pagati e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture, **affidati agli Agenti della Riscossione alla data del 31.10.2013**. **La definizione agevolata può riguardare anche le cartelle impugnate**, anche se ancora in **contestazione e in attesa di giudizio**. In questo caso, **l'adesione fa cessare integralmente la materia del contendere**, pur se le spese del giudizio estinto restano a carico del contribuente ricorrente che le ha sostenute. Secondo quanto precisato da Equitalia (comunicato stampa del 23 gennaio 2014), **sono esclusi dall'agevolazione in commento, invece:** *i) gli avvisi di addebito dell'Inps; ii) le cartelle di pagamento relative a contributi assistenziali e previdenziali di competenza di altri istituti di assistenza e previdenza; iii) le somme dovute per effetto di condanna della Corte dei conti*. Ricordiamo, infine, che, **il pagamento si può effettuare:** *i) presso tutti gli sportelli di Equitalia; ii) negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo "Eseguito da", dopo i riferimenti anagrafici, la dicitura: "Definizione Ruoli – L.S. 2014"*.

Premessa

La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto la **possibilità di definire in modo agevolato le somme iscritte nei ruoli** o negli **avvisi di accertamento esecutivi affidati agli Agenti della Riscossione alla data del 31.10.2013**. Gli originari termini dell'adesione **prevedevano che il debitore potesse estinguere il debito** con il versamento **delle somme originariamente iscritte a ruolo a titolo di imposta e sanzioni** (ovvero del residuo in caso di pagamento rateale in

corso), **nonché degli aggi di riscossione** dovuti, **purché detto versamento fosse avvenuto in un'unica soluzione entro lo scorso 28.02.2014.**

OSSERVA

Ebbene, **in prossimità della scadenza** entro cui i debitori avrebbero potuto fruire del "mini condono", **è stato approvato** (nel corso del Consiglio dei Ministri del 28.2.2014) un DL contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale e misure volte a garantire la funzionalità degli enti locali **contenente il differimento al 31.3.2014 del termine per optare per la sanatoria dei ruoli e dei crediti affidati a Equitalia alla data del 31.10.2013.**

L'Agevolazione in sintesi

La suddetta agevolazione consiste, in buona sostanza, **nello "stralcio" delle seguenti tipologie di interessi.**

Tipologie di interessi stralciati	
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73	Sono quegli interessi che vengono calcolati direttamente dall'ufficio , secondo il tasso fissato per legge (4% annuo) e che decorrono: ✓ dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione; ✓ fino alla data di consegna all'agente della riscossione dei ruoli in cui tali somme sono iscritte.
Interessi di mora previsti dall'art. 30 del DPR 602/73	Sono quegli interessi applicati dall'agente della riscossione quando il contribuente ritarda il pagamento di somme già iscritte a ruolo (ad esempio nel caso in cui il pagamento di quanto dovuto avviene decorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella, da quel momento fino alla data del pagamento decorrono gli interessi di mora – che ad oggi ammontano al 5,23% e vengono stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi –).

Tributi "rottamabili"

Possono essere oggetto di "rottamazione" **i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013**, emessi da **uffici statali, agenzie fiscali** (agenzia delle Entrate, agenzia del Demanio, agenzia delle Dogane e dei Monopoli), **Regioni, Province e Comuni.**

Enti che hanno emesse il ruolo

Uffici statali

Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio e Agenzia delle Dogane e

Monopoli)
Regioni
Province
Comuni

OSSERVA

La definizione potrà riguardare, inoltre, anche i carichi derivanti dagli accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. Risultano, dunque, escluse, le **somme iscritte a ruolo dopo questa data**.

Nell'ambito della definizione agevolata delle cartelle, è stato specificato che **sono sanabili le entrate non erariali come le contravvenzioni stradali, limitatamente però agli interessi di mora**.

Definizione agevolata delle contravvenzioni stradali

Importi dovuti	L'importo indicato a titolo di multa per la violazione commessa
	La maggiorazione del 10% sullo stesso importo , su base semestrale
Importi rottamabili	Interessi di mora applicati se il contribuente non paga quanto contestato entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, calcolati giornalmente, secondo il tasso che è attualmente pari al 5,23%, dal giorno di notifica della cartelle e fino alla data del pagamento.

Possono essere sanate, anche **le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo o di secondo grado**, nonché le tipologie di **iscrizioni a ruolo** effettuate da Uffici dell'Agenzia delle Entrate per tributi e relativi accessori effettuate:

- ✓ a seguito di **liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi** (articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973);
- ✓ in pendenza di **giudizio in esecuzione di atto impugnato** (art. 15, D.P.R. n. 602/1973 o art. 68, D.Lgs. n. 546/1992).

La definizione agevolata può riguardare anche **le cartelle impuginate**, anche se ancora in **contestazione e in attesa di giudizio**. In questo caso, **l'adesione fa cessare integralmente la materia del contendere**, pur se le spese del giudizio estinto restano a carico del contribuente ricorrente che le ha sostenute.

La definizione agevolata del debito tributario è irrevocabile: le somme pagate per beneficiare validamente della definizione **agevolata non possono mai essere rimborsate**, neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole al contribuente nel giudizio avente a oggetto la pretesa definitiva.

OSSERVA

In pratica, aderendo alla sanatoria **il contribuente intraprende una "strada senza ritorno"**, per cui una volta versato **l'importo dovuto** esso **è incamerato definitivamente dall'Erario senza alcuna possibilità di rimborso.**

Tributi esclusi dalla rottamazione

Secondo quanto precisato da Equitalia (comunicato stampa del 23 gennaio 2014), **sono esclusi dall'agevolazione in esame:**

- gli **avvisi di addebito dell'Inps;**
- le **cartelle di pagamento** relative a contributi assistenziali e previdenziali **di competenza di altri istituti di assistenza e previdenza** - come, ad esempio, l'Inail - **che hanno affidato a Equitalia la riscossione;**
- **le somme dovute per effetto di condanna della Corte dei conti.**

OSSERVA

La "sanatoria" in commento **non riguarda anche il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio in quanto le stesse non sono citate nell'elenco degli enti interessati**, da considerarsi tassativo. Tuttavia, **in questi casi sarà sempre possibile chiedere la dilazione degli importi dovuti** a titolo di contributi, sanzioni, interessi e aggio della riscossione, **direttamente al concessionario che la concederà automaticamente per importi fino a 50.000 euro.**

La procedura di rottamazione in sintesi

Per **comprendere se è possibile aderire alla mini-sanatoria** in base alla propria posizione debitoria, **i contribuenti interessati dovranno visionare** (anche recandosi direttamente agli sportelli dell'agente della riscossione o tramite consultazione online) **il proprio estratto di ruolo**, ovvero **gli importi iscritti a ruolo e le somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi affidati ad Equitalia per la riscossione entro il 31 ottobre 2013.** Successivamente, dopo aver preso visione della propria posizione debitoria, **il contribuente dovrà individuare le cartelle e gli atti che potranno essere oggetto di rottamazione.**

Circa le modalità di pagamento, Equitalia ha chiarito che, non dovendo presentare alcuna istanza di adesione alla definizione, i soggetti che vogliono aderire alla rottamazione dei ruoli:

- devono provvedere al **pagamento del dovuto recandosi fisicamente presso gli sportelli dell'agente della riscossione**, ovvero, in alternativa;
- potranno utilizzare, per ciascuna cartella da rottamare, **il bollettino postale Modello F35** (1 cartella = 1 bollettino), avendo cura, in tale ultima ipotesi, **di annotare sul fronte dello stesso**, nello spazio intestato "eseguito da", la dicitura "DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014", **atteso la mancanza**, nel suddetto modulo, di **un campo riservato alla causale del versamento**.

OSSERVA

Più restrittiva risulta essere, invece, **la modalità di pagamento per coloro che avessero già ottenuto un piano di rateazione** ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n.602/1973 e intendessero comunque "definire" in tutto o in parte le somme ivi incluse (in ragione della composizione del piano): in tale circostanza, al fine di garantire la corretta estinzione/rimodulazione dello stesso piano, **il pagamento potrà avvenire solo presso gli sportelli dell'agente della riscossione**. Ad ogni modo, **nel computo delle somme dovute, non dovranno essere considerati gli importi relativi al carico residuo degli interessi di dilazione**.

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO